



Proposta di Legge regionale n.

“Intervento a carattere strutturale per il sostegno della natalità”

Di iniziativa dei Consiglieri:

Manuel Vescovi

Jacopo Alberti

Claudio Borghi

Marco Casucci

Elisa Montemagni

Roberto Salvini

**Proposta di legge regionale n.
“Intervento a carattere strutturale per il sostegno della natalità”**

Sommario

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Contributo a favore delle famiglie con figli nuovi nati oltre il secondo

Art. 3 - Requisiti di accesso al beneficio

Art. 4 - Presentazione della domanda e liquidazione del contributo

Art. 5 - Norma finanziaria

Art. 6 - Esiti dell'applicazione

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visti gli articoli 31 e 117, quarto comma, della Costituzione;

Visti gli articoli 23, comma 1, e 49, comma 1, dello Statuto;

Vista la legge regionale 2 agosto 2013, n. 45 (Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto al disagio sociale);

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53);

Considerato quanto segue:

1. La Toscana è una delle Regioni con una natalità tra le più basse d'Italia, con un tasso inferiore al 9 per mille nella stragrande maggioranza dei Comuni della Regione, come da analisi del Centro Documentazione e Studi Comuni Italiani del novembre 2013;
2. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) il numero assoluto delle nascite nella Regione Toscana è in continuo costante calo dal 2008, e nel 2014 ha raggiunto il livello più basso degli ultimi tredici anni, quelli della crisi successiva ai fatti dell'11 settembre 2001;

3. L'invecchiamento della popolazione ha un costo in termini:
 - a) demografici e di produttività;
 - b) economici, come dalla comunicazione della Commissione Europea del 12 ottobre 2006 "Costi legati all'invecchiamento della popolazione: ridurre i disavanzi e riformare le pensioni per lasciare domani ai nostri figli una situazione sostenibile", che descrive i problemi legati alla sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche per quei Paesi che, come l'Italia, presentano forti squilibri di bilancio e prevedono sensibili aumenti delle spese legate all'età;
 - c) sociali, sanitari e di assistenza delle persone in età avanzata, sempre più numerose e sempre meno supportate da nuove generazioni in grado di far fronte alle loro necessità;
4. La spesa pubblica dell'Italia a sostegno della famiglia e della fecondità anche in tempi pre-crisi come il 2003 era a livelli bassissimi secondo i dati dell'Istituto Eurispes: 0,9 per cento sul prodotto interno lordo (PIL), penultima in Unione Europea, con una natalità di 1,2 figli per donna, contro una spesa, ad esempio, della Francia del 3 per cento sul PIL e una natalità quasi doppia;
5. In ragione di quanto esposto si ravvisa l'opportunità di assumere iniziative che rispondano al fine di incrementare la natalità sul territorio regionale e di sostenere le famiglie numerose.

Approva la presente legge

Art. 1
Oggetto

1. La Regione, al fine di incrementare la natalità sul territorio regionale, nonché di dare un sostegno fattivo alle famiglie numerose, istituisce un sostegno finanziario che viene riconosciuto ai nuclei familiari al momento della nascita di ciascun figlio oltre il secondo.

Art. 2
Contributo a favore delle famiglie con figli nuovi nati oltre il secondo

1. Alle famiglie in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 è riconosciuto un contributo una tantum di euro 10.000,00 per ciascun figlio oltre il secondo nato a partire dal 1 gennaio 2017.
2. Le aziende sanitarie, in collaborazione con gli enti locali e le associazioni di volontariato, promuovono la diffusione dell'informazione nei confronti dei potenziali beneficiari del contributo.

Art. 3
Requisiti di accesso al beneficio

1. Possono accedere al contributo di cui all'articolo 2 le famiglie composte da persone fisiche che sono in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere cittadini italiani;
 - b) essere residenti in Toscana, in modo continuativo, da almeno dieci anni, in strutture regolari e comunque non occupate abusivamente.

Art. 4

Presentazione della domanda e liquidazione del contributo

1. Il regolamento regionale di attuazione, da emanarsi entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, disciplina in particolare:
 - a) gli impegni che i soggetti richiedenti sono tenuti ad osservare e i casi in cui i soggetti destinatari sono tenuti alla restituzione del contributo;
 - b) termini e modalità per la presentazione della domanda e per la liquidazione del contributo.
2. Il contributo viene erogato previo controllo formale, da parte dei competenti uffici regionali, sulla regolarità della situazione fiscale pregressa dei componenti il nucleo familiare nei confronti della Regione e può essere computato quale compensazione di eventuali crediti che la Regione vanta nei confronti dei membri del nucleo stesso.

Art. 5

Norma finanziaria

1. La presente legge non prevede maggiori costi o minori entrate a carico del bilancio regionale per l'anno in corso. Agli oneri di cui all'articolo 2, stimati in euro 12.780.000,00 per ciascun anno, si fa fronte con gli stanziamenti dell'unità previsionale di base (UPB) 232 "Programmi d'intervento specifico relativi ai servizi sociali – Spese correnti" del bilancio pluriennale a legislazione vigente. In caso di maggiore esborso, si farà fronte con i proventi ottenuti con la cessione degli immobili delle ex province acquisiti alla Regione.

Art.6

Esiti dell'applicazione

1. Entro il 31 dicembre 2017, la Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale sugli esiti dell'applicazione delle misure attivate.
2. Successivamente la Giunta regionale invia, con cadenza annuale, alla commissione consiliare competente per materia una relazione in cui sono evidenziati i principali risultati e le criticità emerse in sede di attuazione.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge si configura quale intervento regionale a sostegno della natalità e quale intervento fattivo nei confronti delle famiglie che desiderano ampliare il proprio nucleo familiare.

A tal fine Regione Toscana riconosce un sostegno finanziario al momento della nascita di ciascun figlio oltre il secondo. Tale sostegno si sostanzia in un contributo una tantum di 10.000,00 euro.

Con l'**art. 1** si definiscono le finalità della legge: istituire un sostegno finanziario da riconoscersi ai nuclei familiari alla nascita di ciascun figlio oltre il secondo.

Con l'**art. 2** si definisce l'ammontare del contributo e quali organismi (aziende sanitarie, enti locali etc.) possano concorrere con Regione a diffondere la conoscenza rispetto ai potenziali beneficiari

Con gli **artt. 3 e 4** si fissano i requisiti minimi per accedere al contributo, si stabilisce che esso può essere computato quale compensazione di eventuali crediti che la Regione vanta nei confronti dei componenti il nucleo familiare e si indicano i contenuti del regolamento con cui la Giunta dovrà meglio chiarire come la presente legge sarà applicata sul territorio regionale.

La norma finanziaria di cui all'**art. 5** precisa che non ci sono maggiori costi o minori entrate per l'anno in corso, con riferimento al momento dell'entrata in vigore della presente legge, e che agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per gli anni successivi si fa fronte con legge di bilancio *(da riformulare a seguito della revisione della norma finanziaria)*.

L'**art. 6** introduce un sistema di monitoraggio circa gli effetti prodotti.